

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P979/4108 sott. 22/11

Roma, 10 ottobre 2002

**OGGETTO:** Comunicazioni tra autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 40 autoveicoli e locali non soggetti a controllo di prevenzione incendi.

In relazione al quesito in oggetto si chiarisce che per "comunicazione" tra due attività si intende un qualsiasi vano di apertura, indipendentemente dalla sua superficie.

Per quanto riguarda l'utilizzo della corsia di manovra dei box per operazioni di carico e scarico di merci si concorda con il parere di codesto Ispettorato.

**Parere dell'Ispettorato**

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Bergamo, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire i criteri di comunicazione tra locali di attività non soggette a controllo di prevenzione incendi (piccoli depositi di esercizi commerciali) con autorimesse e le modalità di gestione degli stessi.

Relativamente al primo punto, lo scrivente è del parere che, analogamente alle comunicazioni permesse dalla norma alle condizioni dettate, con attività pericolose contemplate dal decreto 16.02.82, i criteri di tali comunicazioni possono estendersi, purché avvengano con locali filtri come definito dal D.M. 30.11.83, anche a locali di attività non soggette ai fini della prevenzione incendi e con un limitato carico di incendio (max 10 kg/mq).

Per quanto concerne, invece, la possibilità di utilizzare la corsia di manovra dei box per operazioni di carico e scarico delle merci depositate nei suddetti locali, si ritiene che tali operazioni non siano conciliabili comunque esse avvengano, con le norme di esercizio delle autorimesse dettate al punto 10 del D.M. 1.02.1986.

**Parere del Comando**

Il DM 1/2/1986 al punto 3.5 .2 cita:

*"le autorimesse fino a 40 vetture e non oltre il secondo piano interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencati nel D.M. 16/02/82 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m. a mezzo di aperture di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura."*

Per quanto prescritto si chiede se con la definizione "comunicazione" si intendono esclusivamente passaggi pedonali o anche passaggi di tipo carrale.

Inoltre si chiede se può essere consentito che i furgoni possano sostare all'interno della corsia box per il tempo necessario alle operazioni di scarico e carico delle merci in posizione defilata senza ostruirne il passaggi o essere causa di restrizione degli stessi.

Nel caso preso in esame da questo comando, si è presentata un'area da destinarsi ad autorimessa interrata mista, alla quale si accede tramite due rampe di larghezza pari a 3 metri.

Dal corsello box si passa ad un'area di disimpegno depositi commerciali non soggetti a visto e controllo da parte del Comando VV.F. tramite spazio scoperto di m. 3,50 x 4,50.

Pertanto si richiede se tale condizione possa essere in linea con quanto previsto dal punto 3.5.2 del DM 1/2/1986.

Per maggior chiarezza si allega pianta del piano interrato autorimessa.

(Si omette la pianta dell'autorimessa. N.d.R.)